

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

LUGLIO/SETTEMBRE

2020

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBAIA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



## **Appunti sui finanziamenti bancari agli enti religiosi operanti come impresa sociale e nel Terzo settore: la separazione patrimoniale**

**SOMMARIO:** 1. Il problema. – 2. La costituzione del patrimonio destinato. – 3. Il perimetro soggettivo. – 4. Il patrimonio separato. – 5. Modalità di costituzione del patrimonio destinato. – 6. Attività di impresa e procedure concorsuali. – 7. Conclusioni.

### *1. Il problema*

L'esercizio dell'impresa sociale oppure delle attività del Terzo settore da parte degli enti religiosi è stato sinora avvolto da una rilevante incertezza giuridica che si riflette negativamente sull'accesso al credito bancario (ad esempio quello etico) di questi enti. La cornice giuridica risente soprattutto del problema di fissare con certezza quale sia il perimetro dei beni aggredibili dal creditore e di stabilire se l'ente religioso che svolge attività di impresa sia assoggettabile alle procedure concorsuali.

Ora con i decreti legislativi delegati del 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale), art. 1, e n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS), art. 4, il quadro pare chiarirsi. Come è noto questi decreti applicano agli *enti religiosi civilmente riconosciuti* le rispettive discipline limitatamente alle attività di impresa sociale o del Terzo settore da essi svolte<sup>1</sup>, ulteriori rispetto all'attività

---

<sup>1</sup> In termini generali merita ricordare che per l'art. 5 CTS rientrano nel Terzo settore «attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale», che sono dettagliatamente elencate nel medesimo articolo e sono suscettibili di futura integrazione con provvedimento amministrativo. L'attività dell'impresa sociale consiste nell'esercizio «in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività» (art. 1, comma 1, d.lg. n. 112 del 2017); viene parimenti presentato un ricco elenco di oggetti dell'impresa sociale, ampiamente identico a quello del Terzo settore. Pertanto, come risulta anche in modo espresso dall'art. 4, comma 1, CTS, l'impresa sociale rientra pienamente nel Terzo settore, pur essendo caratterizzata da una limitazione dello scopo di lucro

di culto e di religione. A tali enti però gli articoli citati impongono di adottare di un regolamento in relazione a quelle attività, di costituire un patrimonio destinato per esse e di tenere scritture contabili separate. La natura religiosa degli enti giustifica inoltre la mancata applicazione di talune specifiche regole che il legislatore reputa incompatibili con il loro scopo primario e la loro struttura<sup>2</sup>.

In queste pagine mi limito a tratteggiare le linee guida per individuare una soluzione interpretativa alla richiesta della legge di costituire un patrimonio destinato, rinviando a un ulteriore saggio per maggiori approfondimenti.

---

soltanto parziale; per essa il legislatore ha ritenuto di approntare una regolamentazione speciale: v. G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019. Per tale ragione sistematica il citato art. 1 estende alle imprese sociali l'applicazione, in quanto compatibile, delle norme del codice del Terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

<sup>2</sup> In particolare per il l'impresa sociale regolata dal d. lg. n. 112 del 2017 gli enti religiosi devo depositare nell'apposita sezione del Registro delle imprese soltanto il regolamento, e non anche atto costitutivo e statuto (art. 5, comma, 4); non devono contenere nella denominazione l'indicazione «impresa sociale» (art. 6, comma 2); devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio, facendone deposito presso il registro delle imprese e nel proprio sito internet, soltanto limitatamente alle attività di impresa sociale indicate nel regolamento (art. 9, comma 3); non sono soggetti alle disposizioni sul coinvolgimento di lavoratori e utenti, con relativi requisiti statuari (art. 11, comma 5); trasformazione, fusione e scissione devono preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità di interesse generale e la cessione dell'azienda impone una relazione giurata di stima, il tutto limitatamente alle attività indicate nel regolamento (art. 12, comma 1); la devoluzione del patrimonio per scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale non deve essere fatta a enti del terzo settore (art. 12, comma 5: restano in vigore le regole proprie dell'ente); il lavoro dei volontari è rimesso alla specifica disciplina degli enti religiosi (art. 13, comma 2); in caso di insolvenza è esclusa la liquidazione coatta amministrativa (art. 14, comma 6); parimenti per il Codice del Terzo Settore gli enti religiosi non sono tenuti a inserire nella denominazione e nei propri atti la dizione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS (art. 12, comma 2); possono non concedere agli associati o aderenti il diritto di esaminare i libri sociali (art. 15, comma 4); associati e aderenti non hanno diritto di presentare denunce al Tribunale o all'organo di controllo (art. 29, comma 3); le agevolazioni fiscali sono concesse per le attività del Terzo settore (art. 89)

## 2. *La costituzione del patrimonio destinato*

I citati decreti prevedono la costituzione di un patrimonio destinato alle attività di impresa sociale o del Terzo settore senza però fornire alcuna disciplina di dettaglio. Il d.m. 16 marzo 2018 (Nuove modalità di iscrizione dell'impresa sociale nel registro imprese) si limita ad aggiungere che l'atto di costituzione del patrimonio destinato al ramo impresa sociale deve essere depositato al registro delle imprese nell'apposita sezione. La dottrina rintraccia l'origine di questa regola – insieme all'obbligo di adottare un regolamento e una contabilità separata – nell'antecedente normativa fiscale relativa alle attività *non profit* degli enti ecclesiastici<sup>3</sup>. L'interprete deve ora misurarsi con la

---

<sup>3</sup> Il d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus, disponeva all'art. 10, comma 9, che gli «enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ... sono considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma primo ... a condizione che per tali attività siano tenute le scritture contabili» previste dal TUIR. La Circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E chiariva che per giovare delle agevolazioni fiscali nel ramo Onlus eventualmente esercitato l'ente doveva: a) tenere una contabilità separata per l'attività Onlus svolta; b) «predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole dell'art. 10, comma 1» del d.lg. stesso, dal quale emergono i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti al soggetto che svolge l'attività e che però lo Stato non può imporre siano inseriti nello statuto dell'ente religioso. Più in generale l'adozione di una contabilità separata veniva imposta per l'attività commerciale esercitata dagli enti non commerciali (art. 144, già art. 109, Tuir); inoltre la norma fiscale richiede che vengano individuati i beni relativi all'impresa mediante indicazione nell'inventario (art. 65 Tuir). Con l'art. 1, comma 3, d.lg. 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, ora interamente abrogato dall'art. 19 del d.lg. n. 112 del 2017) il diritto privato sostanziale recepiva le soluzioni tributarie: si consentiva agli enti religiosi civilmente riconosciuti di svolgere l'attività di impresa sociale, a condizione di adottare un regolamento in forma di scrittura privata autenticata che recepisce le norme del decreto e di tenere separatamente le scritture contabili; ne seguiva, per la citata normativa fiscale in materia di imposte sui redditi, la necessità di indicazione dei beni destinati all'attività, pur non essendo prevista la necessità di costituire un patrimonio destinato. Cfr. L. SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del terzo settore*, in A.V., *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, a cura di A. Fici, Napoli, 2018, 316 s.; A. PEREGO, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del terzo settore. Prime considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti*, in *Jus*, 2017, 485 s.

nuova regola di diritto sostanziale attingendo all'elaborazione teorica che si va costruendo in tema di destinazione patrimoniale<sup>4</sup>.

Tra le prime riflessioni in argomento, alcuni autori riconducono la creazione del patrimonio destinato alla figura dei patrimoni separati delle società per azioni destinati a specifici affari disciplinati in maniera esauriente dagli artt. 2447 *bis* ss. c.c.<sup>5</sup>. Ma il patrimonio destinato degli enti religiosi non può essere assimilato all'istituto societario perché gli enti religiosi non sono tenuti all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese né al deposito del bilancio secondo le regole societarie, che costituiscono comunque il presupposto della disciplina dei patrimoni destinati azionari, e perché sarebbe irrazionalmente restrittivo limitare al dieci per cento del patrimonio netto dell'ente l'ammontare delle risorse economiche adoperabili per le attività di interesse generale in esame<sup>6</sup>.

Altri autori richiamano l'art. 2645 *ter* c.c., che permette la trascrizione di taluni vincoli di destinazione<sup>7</sup>. Ma la creazione di un patrimonio destinato da parte degli enti religiosi appare strutturalmente diversa dalla costituzione di un vincolo di destinazione secondo l'indicato articolo del codice civile. Questo vincolo ha scadenza temporale di massimi novanta anni, viene stipulato a favore di un beneficiario e ha per oggetto soltanto beni immobili o mobili registrati:

---

<sup>4</sup> In tema v. A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, 1 ss.; R. DI RAIMO, *Considerazioni sull'art. 2645 ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, *ivi*, 945 ss., specie 963 ss.; A. GENTILI, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, 49 ss.; A.V., *I contratti di destinazione patrimoniale*, a cura di Calvo e Ciatti, in *Tratt. dei contratti*, diretto da Rescigno e E. Gabrielli, Utet, 2014; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Cedam, 2017.

<sup>5</sup> Cfr. A. PEREGO, *op. cit.*, 490, nt. 26.

<sup>6</sup> Escludono che il patrimonio destinato degli enti religiosi possa essere ricondotto *tout court* alla disciplina degli artt. 2447 *bis* ss. c.c. P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi, Stato, Chiese e plur. conf.*, 4/2018, 11; L. SIMONELLI, *Il patrimonio destinato*, in AA.VV., *Enti religiosi e riforma del terzo settore*, a cura di Gianfreda e Abu Salem, Roma, 2018, 248 ss., e ID., *Gli enti*, *cit.*, 334 ss.; A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del terzo settore*, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 102-2018/I.

<sup>7</sup> Cfr. M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2019, 130 ss.

si tratta di elementi incoerenti, se non addirittura incompatibili, con la previsione di un patrimonio destinato degli enti religiosi per le attività predette.

In realtà ritengo che le norme di legge sulla costituzione dei patrimoni destinati all'impresa sociale o al Terzo settore introducono nel sistema una nuova specifica ipotesi di separazione patrimoniale.

### 3. *Il perimetro soggettivo*

Prima di affrontare la questione nodale occorre procedere brevemente all'individuazione della categoria degli *enti religiosi civilmente riconosciuti* richiamando l'elaborazione della dottrina di diritto canonico ed ecclesiastico.

L'art. 10, comma 9, del d.lg. n. 460 del 1997 e l'art. 1, c. 3, dell'abrogato d.lg. n. 155 del 2006 sull'impresa sociale menzionavano gli *enti ecclesiastici*, intesi come enti cattolici<sup>8</sup>, e gli *enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese*. Anche la legge di delega per la riforma dell'impresa sociale e del Terzo settore menzionava *gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato* (art. 4, comma 1, lett. d, della l. 6 giugno 2016, n. 106). La stessa terminologia si trovava negli schemi dei relativi decreti delegati: su di essi però il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo avanzando dubbi di legittimità costituzionale, perché sono vietate discriminazioni tra confessioni religiose in base alla circostanza che siano intervenute intese con lo Stato, e suggerendo quindi di adottare il termine *enti religiosi civilmente riconosciuti* infine accolto dai decreti delegati<sup>9</sup>. Il cambiamento di terminologia è di

---

<sup>8</sup> Ricordano P. CONSORTI, *Il nuovo*, cit., 123, e P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, *Diritto del terzo settore*, Bologna, 2018, 103 ss., che il termine *ente ecclesiastico civilmente riconosciuto* tecnicamente spetta, a sensi della l. n. 222 del 1985, soltanto agli enti cattolici e che le successive intese con altre confessioni hanno introdotto gli *enti ebraici civilmente riconosciuti*, gli *enti valdesi civilmente riconosciuti*, gli *enti avventisti civilmente riconosciuti*, e così via, e che quindi ora il termine *ecclesiastico* è divenuto sinonimo di *confessionale*, cioè relativo agli enti religiosi di confessioni religiose dotate di intesa con lo Stato.

<sup>9</sup> Parere 1405/2017 del 14 giugno 2017, che cita la costante giurisprudenza costituzionale; critico sulla formula finale v. P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, cit., 11; in generale per gli enti ecclesiastici v. P. PICOZZA, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*,

rilevante portata e induce a considerare come elementi distinti le indicazioni presenti nell'art. 20 Cost. al *carattere ecclesiastico* e al *fine di religione o di culto* degli enti<sup>10</sup>: un ente con fine di religione può non essere ecclesiastico (cioè appartenente a una confessione e regolato dalle sue norme giuridiche).

Si possono allora comprendere nella nozione di *enti religiosi*: gli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi, patti o intese con lo Stato, individuati in base alle rispettive leggi di attuazione; gli enti religiosi confessionali, ma facenti riferimento a confessioni non sufficientemente strutturate a sensi dell'art. 8 Cost. per stipulare intese con lo Stato (ad esempio l'Islam<sup>11</sup>); gli enti religiosi aconfessionali, aventi pur fine di religione ma non collegati a una confessione specifica<sup>12</sup> (ad es. enti ispirati all'animismo, oppure al sincretismo religioso). In definitiva si osserva che lo spettro degli enti religiosi è ben più ampio di quello dei soli enti confessionali<sup>13</sup>.

Possono essere compresi nell'ambito operativo delle norme in esame anche gli enti confessionali non religiosi, che cioè appartengono a una determinata confessione e ben possono essere riconosciuti dallo Stato, ma che non perseguono il fine di religione o di culto (ad es. gli Istituti

---

Milano, 1992; M.V. DE GIORGI, *Dalle persone giuridiche agli enti "non profit"*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, II, 1, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1999, 313.

<sup>10</sup> In tal senso G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 2014, 76; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2011, 156 ss.; L. DECIMO, *op. cit.*, 23 ss.; M. FERRANTE, *o.c.*, 58 ss.; cfr. in tema anche M. GRECO e P. RONCHI, *Gli "Enti religiosi civilmente riconosciuti" nel Codice del Terzo Settore: problematiche e prospettive. La necessità di un approccio pragmatico?*, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 2018, 367 ss.; di «discontinuità rispetto a precedenti interventi normativi» parla L. SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del terzo settore*, cit., 309, per il quale la dizione della legge "potrebbe aver semplificato eccessivamente la questione, dando vita a una locuzione atecnica" di incerta portata.

<sup>11</sup> Cfr. A.V., *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, a cura di C. Cardia e G. Dalla Torre, Torino, 2015.

<sup>12</sup> Cfr. M. FERRANTE, *op. cit.*, 55 ss.; in senso restrittivo invece v. L. SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del terzo settore*, cit., 311 ss., che richiede pur sempre il collegamento dell'ente a una confessione religiosa, anche se priva di intese con lo Stato.

<sup>13</sup> Cfr. P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, *op. cit.*; P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese plur. conf.*, 2018, 4.

per il sostentamento del clero cattolico regolati dall'art. 22 della l. 20 maggio 1985, n. 222<sup>14</sup>). Il termine *enti religiosi* non pare doversi leggere in maniera restrittiva, cioè limitato soltanto agli enti confessionali che hanno scopo di religione o di culto. Appare opportuno invece valorizzare l'intenzione del legislatore – v. art. 2 CTS – di sostenere e favorire le attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Inoltre gli enti religiosi devono essere *civilmente riconosciuti* dall'ordinamento italiano. Questa nozione include principalmente gli enti cattolici e delle altre confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato e che vengono riconosciuti in forza delle rispettive norme pattizie<sup>15</sup> e gli enti religiosi delle confessioni senza intese con lo Stato che ancora sono riconosciuti in base all'art. 2 della l. 24 giugno 1929, n. 1159, sull'esercizio dei culti ammessi – pur di sospetta incostituzionalità – che prevede procedure e controlli piuttosto pesanti per l'ente<sup>16</sup>. Non rientrano nelle disposizioni in esame gli enti che pur essendo costituiti per un motivo di religione da parte dei fondatori o degli associati hanno ottenuto il riconoscimento secondo le regole ordinarie non facendo emergere il proprio carattere religioso<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Esempio tratto da P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, *op. cit.*, 105.

<sup>15</sup> In proposito va ricordato che gli artt. 15 e 16 della l. n. 222 del 1985 consentono agli enti ecclesiastici (cattolici) civilmente riconosciuti di svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto – circoscritte dalla legge all'esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana –, e che tali attività diverse sono quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione, cultura, e in ogni caso le attività commerciali o a scopo di lucro. Ai fini civili questo elenco delle attività diverse compare senza modifiche nelle leggi che ratificano le intese con le confessioni religiose acattoliche, mentre ovviamente variano le attività di religione e di culto, diversamente calibrate per le varie confessioni. Sul rapporto tra attività di religione e attività diverse in varie confessioni pattizie v. A. MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palinogenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese plur. conf.*, 2018, 12 ss.

<sup>16</sup> Per l'art. 2 della legge sui culti ammessi «Gli istituti di culti diversi ... possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri... Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale».

<sup>17</sup> Le procedure del d.p.r. 361/2000, anche se più favorevoli agli enti, non trovano applicazione per il riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici e delle altre confessioni, che hanno stipulato intese con lo Stato (art. 9, comma 2, d.p.r. 361/2000):

Neppure vi rientrano gli enti religiosi che chiedono il riconoscimento della personalità giuridica direttamente mediante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 22 CTS), una volta che sarà attuato: il testo dell'art. 4 CTS induce a concludere che l'ente religioso, che intende svolgere l'attività del Terzo settore, deve già essere civilmente riconosciuto<sup>18</sup>.

Neppure ovviamente vi rientrano gli enti privi di personalità giuridica, ancorché siano collegati a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato e vengano disciplinati dalle regole della confessione di appartenenza<sup>19</sup>.

#### 4. *Il patrimonio separato*

Quale sia l'effetto della costituzione del patrimonio destinato degli enti religiosi è un problema rimasto purtroppo in secondo piano nella normativa in esame. Occorre verificare allora se tale destinazione provochi anche la nascita della separazione patrimoniale tra i beni dell'ente e i beni destinati.

È noto che in forza dell'art. 2740, comma 2, c.c. le limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore devono essere previste dalla legge<sup>20</sup>. Però non è agevole affrontare la tematica delle destinazioni e delle deroghe alla responsabilità del debitore in quanto manca la ricostruzione di una categoria unitaria del patrimonio separato<sup>21</sup>. L'interprete si scontra «con le carenze e le oscurità della normativa» che non si preoccupa di coordinare le singole fattispecie ai principi

---

per essi restano in vigore le regole accolte dalla l. n. 222 del 1985, per gli enti cattolici, e dalle leggi di approvazione delle intese, per le altre confessioni pattizie.

<sup>18</sup> Poiché la costituzione del patrimonio destinato consente di proteggere i beni dell'ente adoperati per il fine religioso o di culto, rispettando proprio la struttura dell'ente e le finalità di religione (art. 4 CTS), il legislatore richiede che la natura religiosa dell'ente sia già stata accertata dall'ordinamento secondo le disposizioni dell'ordinamento che regolano l'esercizio dei culti. Invece per M. FERRANTE, *op. cit.*, 53 s., la disposizione in esame comprende anche gli enti religiosi che ottengono la personalità giuridica con l'iscrizione al Registro unico.

stesso possono essere iscritti anche enti che rimangono non riconosciuti.

<sup>20</sup> Per tutti v. l'impostazione classica in L. BARBIERA, sub *artt.* (2740-2744) *Responsabilità patrimoniale*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1991, 59 ss.

<sup>21</sup> Cfr. le osservazioni di R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, Napoli, 2004, 278 ss.

generali<sup>22</sup>. Nelle ipotesi di maggiore rilievo la legge esplicita la limitazione di responsabilità conseguente alla creazione di un patrimonio destinato: basta pensare ai patrimoni destinati dalle società per azioni a specifici affari (v. art. 2447 *quinquies* c.c.) e al vincolo di destinazione previsto dall'art. 2645 *ter* c.c.<sup>23</sup>. In altre ipotesi la legge si limita a prevedere genericamente l'ammissibilità della destinazione patrimoniale, in tal modo ponendo la deroga di fonte legale richiesta dall'art. 2740, comma 2, c.c.: così di recente è avvenuto per i fondi speciali retti da affidamento fiduciario accolti dalla legge 16 giugno 2016, n. 112, art. 6, c.d. "Dopo di noi", considerati in parallelo con il *trust* e con i vincoli di destinazione trascritti<sup>24</sup>.

La legge ora prevede la costituzione di un patrimonio destinato da parte dell'ente religioso: questa disposizione non si limita a ripetere quanto già disposto dalla precedente normativa fiscale, ma opera sul piano del diritto sostanziale. In questo senso le leggi in esame racchiudono la deroga richiesta dall'art. 2740, comma 2, c.c.

Occorre tenere presente la peculiarità del rapporto tra l'attività di interesse generale svolta dagli enti religiosi e il loro scopo primario. La costituzione del patrimonio destinato non può creare soltanto una limitazione di responsabilità sui beni destinati, che fornirebbero la garanzia generica unicamente per i creditori dell'attività, i quali comunque sarebbero legittimati ad aggredire anche il patrimonio generale dell'ente. Lo svolgimento dell'attività propria dell'ente

---

<sup>22</sup> Così P. BOERO, *I patrimoni destinati a uno specifico affare*, in A.V., *I contratti di destinazione patrimoniale*, a cura di Calvo e Ciatti, in *Tratt. dei contratti*, dir. da Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2014, 462, ed *ivi* un'ampia bibliografia in tema di patrimoni societari destinati a specifici affari.

<sup>23</sup> Sulle due ipotesi di destinazione di maggior interesse dottrinale fra tanti v. P. BOERO, *op. cit.*, 457 ss.; M. RUBINO DE RITIS, *La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in A.V., *Il nuovo diritto delle società*, dir. da Abbadessa e Portale, Torino, 2006, 817 ss.; e, rispettivamente, A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in A.V., *I contratti*, cit., 563 ss.; A. MORACE PINELLI, *Trascrizione di atti di destinazione*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 2017.

<sup>24</sup> Cfr. M. TAMBORRINO, *Tutela giuridica delle persone con disabilità*, Milano, 2019, 549 ss.; restrittivo A. MORACE PINELLI, *op. cit.*, 89 s., per il quale occorre sempre una norma di legge che «preveda il grado d'intensità della deroga al principio di responsabilità patrimoniale disciplinando l'effetto di separazione patrimoniale» (nt. 178), sembrando però contraddire la rilevata tendenza verso la specializzazione della garanzia patrimoniale (*ivi*, 16 ss.).

religioso – il perseguimento del fine di religione o di culto – viene permesso dallo Stato italiano senza ingerenze. Se il creditore del ramo di attività di impresa sociale o di Terzo settore potesse aggredire i beni destinati al perseguimento dello scopo religioso o di culto, il principio costituzionale di non ingerenza statale in queste attività subirebbe una lesione<sup>25</sup>. La giurisdizione civile inciderebbe sulla struttura patrimoniale dell'ente.

Pare quindi necessario ricondurre al nuovo dettato normativo la creazione di un effettivo patrimonio separato, non soltanto per ragioni testuali, ma anche (e forse soprattutto) per coerenza con la salvaguardia da parte dell'ordinamento civile dello scopo religioso o di culto degli enti interessati. Ne segue che soltanto il patrimonio destinato risponde dei debiti dell'attività di impresa sociale o di Terzo settore; che i creditori di queste attività non possono soddisfarsi sui restanti beni dell'ente; che i creditori dell'attività di religione o di culto dell'ente non possono aggredire il patrimonio destinato all'impresa sociale o al terzo settore.

La creazione del patrimonio destinato per gli enti religiosi non introduce affatto una disparità di trattamento rispetto a ogni altro ente che svolga anche le attività di impresa sociale o del Terzo settore, con violazione dell'art. 20 Cost.<sup>26</sup>. La differenza di disciplina è giustificata dall'esigenza di attuare pienamente la salvaguardia del patrimonio utilizzato per lo scopo di religione e di culto proprio in attuazione del

---

<sup>25</sup> Ad esempio per P. CONSORTI, *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore*, in *Stato, Chiese plur. conf.*, 2019, 29, i creditori dell'attività di interesse generale «verosimilmente potranno aggredire nel caso l'intero patrimonio dell'ente»; per gli enti cattolici sarebbe così violato l'art. 7, comma 3, l. n. 121 del 1985, di ratifica dell'accordo di revisione del Concordato lateranense: «Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime».

<sup>26</sup> Per P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, cit., 11, «la richiesta di creare un patrimonio destinato costituisce esattamente una forma di aggravamento dettata dalla specialità confessionale/religiosa dell'ente, ponendolo in una posizione più pesante rispetto agli altri enti che pure esercitano le stesse attività».

precepto costituzionale<sup>27</sup>. Infatti soltanto questa soluzione consente di tracciare la delimitazione del perimetro entro il quale sono attuabili le procedure concorsuali nei confronti dell'ente religioso.

In sostanza la previsione legislativa della costituzione di un patrimonio destinato consente di delimitare in positivo il perimetro dei beni adoperati per l'attività di impresa sociale e di Terzo settore. Come si vedrà *infra*, soltanto il patrimonio separato può essere attratto alla procedura concorsuale, che pure riguarda l'ente religioso quale persona giuridica, qualora l'attività in questione rientri nell'esercizio d'impresa. Gli articoli citati che richiedono la costituzione del patrimonio destinato, in altri termini, costituiscono norma di legge speciale che deroga al principio sancito dall'art. 2740, comma 1, c.c.<sup>28</sup>.

La specifica *ratio* di tutela dello scopo religioso dell'ente consente di risolvere alcuni problemi, pur in assenza di una disciplina di dettaglio.

La dicotomia tra beni destinati al fine di religione o di culto e beni destinati alle attività in esame può rivelarsi frutto di eccessiva semplificazione. Il patrimonio complessivo dell'ente religioso può presentarsi articolato in varie masse di beni: i beni destinati al perseguimento dello scopo religioso e di culto; i beni secolari amministrati dall'ente quale normale soggetto di diritto privato; i beni destinati alle attività diverse da quelle di religione o di culto, non rientranti nell'impresa sociale o nel Terzo settore e legittime in base alle varie leggi di attuazione di patti e intese con lo Stato; infine i beni

---

<sup>27</sup> In questa prospettiva pare P. FLORIS, *op. cit.*, 18 ss., implicitamente accogliendo la separazione patrimoniale, per il quale «la nuova previsione svolge una funzione servente rispetto a regole e vincoli sanciti a livello pattizio».

<sup>28</sup> La soluzione del testo si discosta dal modello previsto dalla legge per i patrimoni destinati a singoli affari *ex art. 2447 novies c.c.*, come modificato dall'art. 20 del d.lg. 28 dicembre 2004, n. 310, per i quali in caso di insolvenza si procede esclusivamente alla liquidazione, senza apertura di alcuna procedura concorsuale: questo modello deroga alla fallibilità di patrimoni separati e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogia al caso degli enti religiosi, per i quali sarebbe al più applicabile la procedura di liquidazione delle fondazioni (artt. 11 ss. disp. att. c.c.); in argomento v. S. LOCORATOLO, *“Patrimoni destinati” e insolvenza*, Napoli, 2005; F. FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, Milano, 2008, 267 ss.; A. NIUTTA, *I patrimoni e finanziamenti destinati*, Milano, 2006; ID., *Patrimoni destinati e procedure concorsuali (a seguito della riforma che ha interessato il diritto fallimentare)*, in *Dir. fall.*, 2008, I, 300 ss.

destinati all'attività di impresa sociale o di Terzo settore. In caso di insolvenza occorre valutare il regime giuridico di quei beni non destinati al fine di religione o culto né alle attività di impresa sociale o di Terzo settore. L'attuazione della separazione patrimoniale induce a ritenere che sia l'esecuzione forzata sia l'attrazione alle procedure concorsuali dovrebbe limitarsi sempre ai soli beni e rapporti facenti parte del patrimonio destinato.

Poi si presenta la questione della pluralità di attività secondarie eventualmente svolte dal medesimo ente religioso, rientranti nel campo dell'impresa sociale e/o del Terzo settore: ad esempio la gestione di un ospedale; la conduzione di una scuola; la prestazione di servizi per accoglienza e integrazione di migranti; la gestione di alloggi sociali. Le norme in esame non impongono la costituzione di differenti patrimoni destinati («per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato»). La *ratio* delle norme non consiste, si è detto, nel prevedere masse patrimoniali separate per ciascuna attività svolta dagli enti religiosi, con limitazione delle pretese dei creditori a ciascuna massa, ma piuttosto nel salvaguardare i beni e i rapporti destinati allo scopo di religione e di culto. Ne segue che l'ente deve costituire un unico patrimonio destinato per l'insieme di tutte le attività<sup>29</sup> e che non gli è consentito costituire più patrimoni destinati in deroga all'art. 2740 c.c., ché si presenterebbe una disparità di trattamento con gli altri enti non religiosi nell'esercizio delle attività di impresa sociale o Terzo settore.

Infine l'ente religioso non è tenuto a menzionare negli atti compiuti per l'attività in esame l'espressa menzione del vincolo di destinazione<sup>30</sup>.

##### *5. Modalità di costituzione del patrimonio destinato*

La costituzione di un patrimonio destinato per l'esercizio di una specifica attività non comporta alcuna modifica statutaria e costituisce un atto di amministrazione dell'ente, che deve essere assunto secondo

---

<sup>29</sup> Il che non impedisce che a fini fiscali possano essere tenute contabilità separate per le differenti attività non di religione o di culto esercitate dall'ente religioso.

<sup>30</sup> Diversamente da quanto dispone l'art. 2447 *quinquies*, comma 4, c.c. per i patrimoni destinati a specifici affari: in assenza di espressa menzione dell'affare la società risponde con il suo patrimonio generale.

le regole interne dell'ente e secondo la normativa dell'eventuale confessione di appartenenza.

Pur essendo sufficiente una delibera dell'organo amministrativo dell'ente, è ben possibile che il suo legale rappresentante proceda in seguito a stipulare un apposito negozio unilaterale di costituzione del patrimonio separato in esecuzione della delibera stessa<sup>31</sup>. Ciò può avvenire, ad esempio, se nel patrimonio destinato confluiscono numerosi immobili o mobili registrati, che vengono individuati nella delibera con indicazioni sommarie, cosicché i dati necessari per la trascrizione – ad esempio quelli richiesti dall'art. 2659, comma 1, n. 4) c.c. – sono contenuti nel successivo negozio unilaterale.

Profilo ulteriore riguarda le modalità necessarie per rendere la costituzione del patrimonio destinato opponibile ai terzi, in particolare ai creditori dell'attività principale di religione o di culto, venendo a essa ricollegato l'effetto tipico di separazione patrimoniale.

Per il denaro e gli strumenti finanziari si rinviene un chiaro modello negli artt. 2447 *bis* ss. c.c. e in numerose leggi speciali che assicurano la separazione patrimoniale mediante la gestione di conti separati e la tenuta di contabilità separate<sup>32</sup>. La struttura del patrimonio destinato

---

<sup>31</sup> Dal citato d.m. 16 marzo 2018, che per l'impresa sociale prevede il deposito al registro delle imprese nell'apposita sezione dell'*atto di costituzione del patrimonio destinato*, non si può trarre una prescrizione sulla struttura della relativa fattispecie. La norma va intesa nel senso che viene richiesto il deposito del documento che porta la costituzione del patrimonio: delibera dell'organo dell'ente, oppure atto unilaterale conseguente.

<sup>32</sup> Si registrano: la prestazione dei servizi di investimento, che prevede la separazione patrimoniale dei depositi di ciascun cliente: da ultimo art. 22 TUF, dove la separazione tutela il cliente e indirettamente i suoi creditori, anziché una specifica porzione del ceto creditorio; l'intermediazione assicurativa, dove i premi pagati e le somme destinate ai risarcimenti formano patrimonio separato ex art. 117 d.lg. 7 settembre 2005, 209 (t.u. assicurazioni private), attuato dall'art. 63 Reg. Ivass 2 agosto 2018, n. 40, a tutela dell'assicurato anziché di una parte del ceto creditorio; l'emissione di moneta elettronica (artt. 114 *bis* ss. t.u.b.): i soggetti che esercitano altre attività di impresa possono essere autorizzati dalla Banca d'Italia all'emissione di moneta elettronica, alla prestazione di servizi di pagamento e alle relative attività accessorie e strumentali, previa costituzione di un unico patrimonio destinato, regolato dall'art. 114 *terdecies* t.u.b., istituito a garanzia dei creditori dell'attività stessa; l'attività di gestione di crediti da parte delle società per la cartolarizzazione dei crediti: l'art. 3, l. 30 aprile 1999, n. 130, considera patrimonio separato i crediti (e gli incassi relativi nonché le attività finanziarie con essi acquistati) relativi a ciascuna operazione; l'attività di bancoposta da parte di Poste Italiane spa: d.l. 29 dicembre

degli enti religiosi comporta l'opponibilità ai terzi – in particolare ai creditori generali dell'ente – a sensi dell'art. 2915 c.c. in presenza della data certa del relativo atto costitutivo. In seguito le somme confluite sui conti separati restano incluse nel patrimonio destinato secondo il modello abitualmente accolto dalle leggi speciali.

Non si rinvencono invece discipline speciali relative ai beni mobili non registrati, che ben possono risultare rilevanti per lo svolgimento delle attività in esame da parte dell'ente religioso (ad es. le attrezzature, il mobilio e le suppellettili di ospedali e scuole). Sempre in applicazione dell'art. 2915, comma 1, c.c. il vincolo di destinazione diviene opponibile ai creditori generali dell'ente se risulta da una scrittura con data certa anteriore al pignoramento. Occorre che i beni mobili destinati all'attività siano sufficientemente individuati (ad es. con numeri di inventario dell'ente, oppure con numeri di matricola).

Anche per la costituzione di patrimoni destinati comprendenti beni immobili e mobili registrati non si rinvencono discipline nella legislazione speciale<sup>33</sup>. Si tratta di ipotesi rilevanti per le attività del

---

2010, n. 225, artt. 17 *octies* ss., con ampi richiami agli artt. 2447 bis ss. c.c., sempre nell'interesse dei creditori dell'attività; l'emissione di titoli di debito da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., per i quali l'emittente può destinare beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli: art. 5, comma 18, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, che crea uno statuto speciale per tale società consentendo la libera frazionabilità del proprio patrimonio al servizio di ciascuna emissione; l'emissione di titoli di debito da parte di Infrastrutture s.p.a. (finanziaria di titolarità della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.), per i quali la società può destinare beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei creditori: art. 8, comma 4, d.l. 15 aprile 2002, n. 63 (testo definitivo in vigore dal 26 novembre 2003); la gestione di crediti deteriorati da parte della Società per la Gestione di Attività s.p.a., da essa acquistati dalla liquidazione coatta amministrativa della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, che costituiscono patrimonio destinato: art. 5, comma 4, d.l. 25 giugno 2017, che richiama varie regole degli artt. 2447 *bis* ss. c.c.; i fondi pensione *ex* art. 2117 c.c. e art. 7, comma 3 *quater*, d.lg. 5 dicembre 2005, n. 252. In questi casi i beni e i rapporti giuridici costituenti il patrimonio separato sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito dell'esercizio dell'attività per la quale è stato costituito il patrimonio destinato.

<sup>33</sup> Un'interessante ipotesi di patrimoni destinati aventi ad oggetto soltanto beni immobili è comparsa nella legislazione sugli enti locali: per alcuni anni l'emissione di obbligazioni da parte di enti territoriali, in forma di prestiti di scopo per il finanziamento di singole opere pubbliche, poteva essere garantito da appositi patrimoni immobiliari destinati al soddisfacimento dei sottoscrittori: art. 35, comma

Terzo settore: edifici per ospedali, scuole, alloggi sociali, terreni per agricoltura solidale, ambulanze, navi per salvataggio di migranti. Per l'opponibilità ai terzi in questa materia l'ordinamento prevede sempre, sia in caso di effettiva separazione patrimoniale sia in caso di sola limitazione di responsabilità, la pubblicità mediante la trascrizione (v. ad es. per i patrimoni destinati a specifici affari l'art. 2447 *quinquies*, comma 2, c.c.; per i vincoli di destinazione l'art. 2645 *ter* c.c.; per la cessione dei beni ai creditori l'art. 2649 c.c.)<sup>34</sup>. Ancorché la costituzione del patrimonio destinato dell'ente religioso non sia perfettamente riconducibile ai patrimoni destinati per specifici affari della disciplina societaria, la norma che prevede la trascrizione della costituzione di questi ultimi può essere applicata estensivamente anche ai primi. L'art. 2447 *quinquies*, comma 2, c.c. consente quindi – in un sistema di pubblicità retto dalla tipicità<sup>35</sup> – la trascrizione in relazione ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio destinato dell'ente religioso.

Per dare corso alla pubblicità immobiliare e mobiliare occorre che il titolo rivesta la forma autentica (art. 2657 c.c., richiamato dall'art. 252 cod. nav. per navi e aeromobili; artt. 3 e 13 r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, per gli autoveicoli). Ne segue che l'adozione della delibera dell'organo amministrativo dell'ente religioso, che dispone la costituzione del patrimonio destinato, deve essere verbalizzata in forma di atto pubblico con intervento del notaio (o di altro pubblico ufficiale straniero<sup>36</sup>);

---

1 *bis.*, l. 23 dicembre 1994, n. 724, introdotto dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 54, comma 1, e poi abrogato dal d.lg. 22 gennaio 2016, n. 10, art. 2 comma 1.

<sup>34</sup> Soltanto per la costituzione del fondo patrimoniale, per la quale concorrono l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione, si è concluso che la prima pubblicità ha effetto dichiarativo e la seconda soltanto effetto notiziale: v. Cass., Sez. un., 13 ottobre 2009, n. 21658, tra l'altro in *Foro It.*, 2009, I, 3323 ss., sulla base della qualifica come convenzione matrimoniale della costituzione del fondo patrimoniale. Sulla correlazione tra separazione patrimoniale e pubblicità legale v. G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, 328 ss.; più di recente v. A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in AA.VV., *I contratti di destinazione patrimoniale*, a cura di R. Calvo e A. Ciatti, in *Tratt. dei contratti* Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2014, 595 ss.

<sup>35</sup> Cfr. G. PETRELLI, *L'evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare*, Napoli, 2009.

<sup>36</sup> Se la verbalizzazione proviene dall'estero (ad esempio da un notaio della Città del Vaticano a sensi dell'art. 4, lett l), della locale Legge sulle fonti del diritto del 1°

oppure che la forma autentica (atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata) deve rivestire l'eventuale separato negozio unilaterale di esecuzione. La trascrizione viene presa soltanto contro l'ente disponente, senza alcun soggetto "a favore"<sup>37</sup>.

A oggi l'unica prescrizione di ulteriori forme di pubblicità della costituzione del patrimonio destinato degli enti religiosi, indipendentemente dai beni considerati, riguarda il deposito presso il Registro delle imprese per gli enti che svolgono attività di impresa sociale. Nessun deposito del negozio che costituisce il patrimonio destinato è attualmente previsto nel Registro unico del Terzo settore, in quanto l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 117/2017 dispone che vi sia depositato soltanto il regolamento adottato dall'ente<sup>38</sup>.

#### 6. *Attività d'impresa e procedure concorsuali*

Una volta che l'ente religioso civilmente riconosciuto svolge le attività rientranti nell'esercizio dell'impresa sociale o nel Terzo settore sorge il problema dello svolgimento dell'attività di impresa in capo all'ente religioso. Infatti è sufficiente il fine del pareggio tra costi e ricavi, anche senza perseguire lo scopo di lucro soggettivo, per configurare l'attività di impresa, che viene esclusa soltanto per le attività di beneficenza o puramente altruistiche. È vero che numerose attività del Terzo settore non costituiscono certamente esercizio di impresa, in quanto totalmente prive di qualunque ritorno economico<sup>39</sup>;

---

ottobre 2008) occorre provvedere al deposito negli atti di un notaio italiano ovvero di un archivio notarile a sensi dell'art. 106 l. notarile.

<sup>37</sup> Soluzione tecnica accolta per la trascrizione *ex art. 2645 ter c.c.* da M. BIANCA, M. D'ERRICO, A. DE DONATO E C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, Milano, 2006, 99.

<sup>38</sup> Per i complessi profili di pubblicità degli enti e dei loro atti v. C. IBBA, *La pubblicità degli enti del Terzo settore*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, I, 623; in precedenza v. per profili generali A. CETRA, *La pubblicità commerciale negli enti non societari titolari di impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 407 ss.

<sup>39</sup> Non costituiscono svolgimento di impresa alcune attività presenti nell'elenco delle attività di interesse generale dell'art. 5 del d. lgs. 117/2017: ad esempio, l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti; la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

ma l'esercizio dell'impresa sociale e svariate altre attività del Terzo settore, se svolte con la copertura dei costi sostenuti, rientrano pienamente nell'ambito imprenditoriale<sup>40</sup>. Vi è dunque un ampio spettro di attività di interesse generale svolte dagli enti religiosi che costituiscono attività di impresa.

L'orientamento attualmente prevalente riconosce l'assunzione della qualifica di imprenditore da parte dell'ente religioso che svolga attività economica organizzata, in quanto rileva lo scopo di lucro oggettivo<sup>41</sup>.

---

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale; la protezione civile.

<sup>40</sup> Sempre tratte dal citato art. 5: le prestazioni sanitarie; l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale; la formazione universitaria e post-universitaria; l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso; i servizi strumentali a enti del Terzo settore.

<sup>41</sup> Così varie sentenze di legittimità (leggibili in *Banche Dati Pluris*) rese in materia di lavoro: v. Cass., 14 giugno 1994, n. 5766, che considera come imprenditoriale l'attività esercitata da un ospedale gestito da un ente religioso, non rilevando la destinazione a fini benefici dell'utile conseguito e l'assenza di un utile dopo la copertura dei costi, quanto l'obiettiva economicità dell'attività medesima; Cass., 12 ottobre 1995, n. 10636, per la quale per la sussistenza dell'impresa è necessario lo svolgimento di attività economica, astrattamente idonea non tanto a produrre lucro quanto a coprire i costi di produzione, sicché è imprenditore anche l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che eserciti professionalmente assistenza ospedaliera ove la sua attività sia oggettivamente organizzata in modo da essere resa previo compenso adeguato al costo del servizio; Cass., 3 novembre 2003, n. 16435, per la quale un soggetto non imprenditore come una comunità ebraica svolge un'attività suscettibile di essere qualificata come imprenditoriale non tanto se l'attività economica sia prevalente od esclusiva nell'ambito dell'attività generale del soggetto, quanto se essa si ponga con caratteri di autonomia nell'ordinamento giuridico; invece per la tutela del conduttore di immobile destinato ad albergo v. Cass., 26 settembre 2006, n. 20815, che afferma come il fine spirituale o comunque altruistico perseguito non pregiudichi l'attribuzione del carattere dell'imprenditorialità, ove la prestazione sia oggettivamente organizzata in modo che essa sia resa previo compenso adeguato al costo del servizio - dato che il requisito dello scopo di lucro assume rilievo meramente oggettivo ed è quindi collegato alle modalità dello svolgimento dell'attività di impresa alberghiera. Questa linea di giurisprudenza supera il precedente orientamento incline a considerare incompatibili le procedure fallimentari con la natura ecclesiastica degli enti, per il quale v. Cass., 9 novembre 1979, n. 5750. In dottrina la qualifica di imprenditore è affermata, tra i molti, da A.M. NICOLÒ PUNZI, G. NERI, D. DI GIORGIO, *Gli enti ecclesiastici*, in AA.VV., *La dichiarazione di fallimento*, I, in *Tratt. delle procedure concorsuali* Ghia, Piccininni e Severini, Torino, 2010, 371 ss. Anche la dottrina canonistica è ora orientata in tal senso v. A.

Ora le riforme in esame disciplinano il profilo dell'iscrizione dell'ente religioso nel registro delle imprese, distinguendo tra impresa sociale e attività del Terzo settore. Nel primo caso l'ente religioso deve essere iscritto nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese (art. 5, comma 2, d.lg. n. 112 del 2017), che assorbe l'iscrizione al Registro unico del Terzo settore (art. 11, comma 3, CTS), restando esentato dall'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese<sup>42</sup>. Nel secondo caso, a sensi dell'art. 11, comma 2, CTS soltanto «gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese», oltre all'iscrizione nel Registro unico del Terzo settore<sup>43</sup>: per gli enti religiosi il fine di religione o di culto è costitutivo ed essenziale e quindi l'attività del Terzo settore si configura sempre come *attività diversa*, con natura secondaria e strumentale al perseguimento del fine primario dell'ente e

---

FUCCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti*, Napoli, 1999, 102 s.; ID., *Gli enti religiosi nel "terzo settore" tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, in *Quaderni dir. e pol. eccl.*, 2018, 341 ss.; di recente v. A. BETTETINI, *Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e procedure concorsuali*, in A.V., *Studi M. Tedeschi*, Cosenza, 2017, I, 197 ss.; ID., *Enti religiosi, attività di impresa e procedure concorsuali*, in *Riv. dir. soc.*, 2017, 577 ss.; L. DECIMO, *op. cit.*, 87 ss.; in quest'ottica A. MANTINEO, *op. cit.*, 8 s., ricorda come l'art. 20 Cost. venga ora esteso anche all'ambito delle attività economiche svolte dagli enti religiosi.

<sup>42</sup> Pur essendo questione controversa, pare convincente ritenere che ogni impresa sociale non debba anche iscriversi alla sezione ordinaria del registro delle imprese, anche qualora la forma adottata – es. società cooperativa – imporrebbe tale iscrizione: G. MARASÀ, *op.cit.*, 59, sulla scorta del criterio interpretativo derivante dall'art. 8, comma 8, l. 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro delle imprese, che mirava a evitare "duplicazioni di adempimenti"; favorevole C. IBBA, *op. cit.*, 638 ss., per il quale la pubblicità notiziale della sezione speciale per le imprese sociali dovrebbe soltanto rendere nota l'identità di tali imprese, restando affidata all'iscrizione nella sezione ordinaria la consueta efficacia pubblicitaria dichiarativa.

<sup>43</sup> Parimenti l'obbligo di tenere le scritture contabili a sensi dell'art. 2214 c.c. e di depositare il bilancio di esercizio redatto secondo le prescrizioni dettate dal codice civile per le società per azioni è correlato allo svolgimento dell'attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (art. 13, commi 4 e 5 CTS). Cfr. G. MARASÀ, *op. cit.*, 54 ss., per la critica al criterio dell'esercizio di attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, che appare incoerente con le attuali categorie del diritto privato.

pertanto ne risulta escluso l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese<sup>44</sup>.

Ne segue l'ulteriore questione, non disciplinata dalle riforme in esame, relativa all'assoggettabilità degli enti religiosi alle procedure concorsuali. L'art. 14 d.lg. n. 112 del 2017 stabilisce che l'impresa sociale insolvente è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa e che tale disposizione però non si applica agli enti religiosi: la regola è coerente con il principio di non ingerenza dello Stato nella gestione di tali enti. Si potrebbe allora dedurre che comunque si applicano le procedure ordinarie, probabilmente meno invasive della liquidazione coatta amministrativa. La più recente tendenza interpretativa in effetti assoggetta alle procedure concorsuali anche gli enti religiosi, peraltro con salvezza dei beni destinati al perseguimento dello scopo di religione o di culto proprio dell'ente<sup>45</sup>.

In argomento si registra la sentenza del Tribunale di Roma del 30 maggio 2013, relativa all'amministrazione straordinaria richiesta da un

---

<sup>44</sup> Diversamente G. MARASÀ, *op. cit.*, 56 s., ipotizza che il discutibile criterio adottato dagli artt. 11 e 13 CTS voglia soltanto riprodurre le categorie tributarie adottate per la fiscalità degli enti del Terzo settore, cosicché sarebbero soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese gli enti che svolgono l'attività di impresa con modalità fiscalmente considerate dall'art. 79 CTS non commerciali, cioè diverse dalle erogazioni e dal perseguimento del mero pareggio di bilancio.

<sup>45</sup> Nella giurisprudenza di merito si rinvencono Trib. Paola, 3 dicembre 2009, in *Fall.*, 2010, 979 ss., con nota adesiva di C. TRENTINI, *Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d'impresa*, nella quale il tribunale è chiamato soltanto a dichiarare il fallimento dell'ente religioso; Trib. Roma, 30 maggio 2013, in *Fall.*, 2014, 201 ss., con vivace nota, sostanzialmente favorevole, di F. APRILE, *La porta stretta tra fine spirituale di un ente ecclesiastico ed esercizio di attività commerciale*; G. TERRANOVA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Riv. dir. comm.*, 2014, 261 ss.; L. DECIMO, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e l'esercizio dell'attività d'impresa*, in *Dir. & dir.*, 2017, affronta la compatibilità con le procedure del c.c.i.i.; per l'esame delle varie procedure concorsuali v. critico A.M. LEOZAPPA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Stato, Chiese e plur. conf.*, 4/2005, 22 ss.; ID., *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Giur. Comm.*, 2014, I, 334 ss.

Il fallimento dell'ente religioso rientra nel più generale problema del fallimento delle persone giuridiche non societarie – soprattutto fondazioni – che svolgono attività di impresa, risolto dall'orientamento prevalente in favore dell'applicabilità delle procedure concorsuali: v. A. CETRA, *L'impresa collettiva non societaria*, Torino, 2003, 345 ss.; alcune riserve in S.A. CERRATO, *Origami giuridici: il fallimento delle fondazioni*, in *Giur. it.*, 2016, 128 s., in merito al cumulo tra procedure fallimentari e liquidazione della fondazione insolvente ex artt. 14 ss. disp. att. c.c.

ente religioso che esercita un'impresa ospedaliera<sup>46</sup>. La corte verifica la natura imprenditoriale dell'attività e articola un'argomentazione equilibrata: l'accertamento dello stato di insolvenza dell'ente e il suo assoggettamento alle procedure concorsuali non incidono sulla struttura e sulla esistenza dell'ente stesso, ma solo sul segmento economico-imprenditoriale dell'attività esercitata, senza quindi comprimere la sua identità giuridica e in alcun modo impedirgli lo svolgimento delle attività di natura religiosa; peraltro la liquidazione dell'intero patrimonio dell'ente deve tenere conto della duplicità delle finalità e delle funzioni cui l'ente stesso è preposto; quindi occorre valutare l'attività di impresa separatamente da quelle religiose o di culto, nell'ottica liquidatoria di quelle parti del patrimonio dell'ente non riferibili, neppure indirettamente, a quelle religiose, di culto, assistenziali, costituenti finalità primaria dell'ente religioso; perciò i beni dell'ente che per loro natura e destinazione sono funzionali al compimento delle attività di religione o di culto non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell'ente religioso nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte; tutti gli altri beni, che per loro natura e destinazione non sono funzionali al compimento delle anzidette attività non imprenditoriali dell'ente, rientrano nel patrimonio oggetto della procedura di liquidazione di massa e sono quindi destinati a costituire l'attivo della procedura.

Il principio dell'attuazione concorsuale della *par condicio creditorum*, fondamentale nell'esercizio dell'impresa, viene così armonizzato con il principio della non ingerenza negli affari religiosi o di culto, sancito in numerose norme costituzionali, pattizie e ordinarie e idoneo a sottrarre dalle procedure concorsuali i beni adoperati per perseguire i fini religiosi o di culto<sup>47</sup>.

Le disposizioni sulla costituzione del patrimonio destinato, qui in esame, si innestano sulla linea interpretativa ora ricordata e paiono condurre a una soluzione innovativa.

---

<sup>46</sup> La sentenza si legge in *Il caso.it*, 2013; essa viene ampiamente discussa nella letteratura successiva in materia.

<sup>47</sup> Cfr. le osservazioni di A. BETTETINI, *op. cit.*

## *7. Conclusioni*

Le disposizioni in esame consentono a una banca di finanziare in un quadro giuridico sufficientemente chiaro l'impresa sociale o l'attività del Terzo settore svolta da un ente religioso civilmente riconosciuto.

Il finanziatore deve verificare che l'ente abbia adottato un regolamento e abbia creato il patrimonio destinato richiesto dalla legge, curando le eventuali relative formalità pubblicitarie, e provveda alla tenuta di scritture contabili separate. In presenza di tali condizioni si verifica l'effetto di separazione patrimoniale che crea un centro di imputazione autonomo dei rapporti giuridici, pur facenti capo all'ente religioso.

Pertanto il finanziatore può ottenere diritti reali di garanzia su beni facenti parte del patrimonio destinato con la sicurezza di poter escutere la garanzia mediante l'ordinaria azione esecutiva. Quindi le ipoteche immobiliari, quelle sui veicoli e le varie declinazioni del pegno mobiliare (incluso il pegno irregolare) ben possono essere adottate per garantire simili finanziamenti. Così pure le garanzie su eventuali marchi o brevetti facenti parte del patrimonio destinato.

Il patrimonio destinato può in seguito subire variazioni dei beni vincolati secondo il modello della surrogazione reale.

Il finanziatore può aggredire tutti beni del patrimonio destinato in caso di inadempimento dei debiti contratti dall'ente religioso nello svolgimento delle attività in esame. Egli, d'altra parte, può legittimamente confidare che gli eventuali creditori dell'attività di culto o di religione non possono per converso aggredire il patrimonio destinato.

Infine l'insolvenza dell'ente religioso, che svolga l'attività di impresa sociale o che svolga un'attività del Terzo settore avente natura di impresa commerciale, può sfociare nelle varie procedure concorsuali ora disciplinate dalla legge fallimentare e nel breve futuro regolate dal codice della crisi e dell'insolvenza dell'impresa. Il perimetro dei beni attratti a tali procedure sarà tracciato dall'atto di costituzione del patrimonio destinato.